



Comune di  
Roveredo in Piano

**COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO**

Provincia di Pordenone

***REGOLAMENTO COMUNALE  
RIGUARDANTE L'APPLICAZIONE  
DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI  
GESTIONE DEI RIFIUTI.***

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 30.11.1999.  
Riapprovato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29.06.2000  
in seguito alle modificazioni proposte dal CO.RE.CO.  
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 18.02.2002.  
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01.07.2002.  
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 30.10.2003.

# SOMMARIO

<b>SOMMARIO</b> .....	<b>2</b>
<b>CAPO I</b> .....	<b>4</b>
<b>ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA</b> .....	<b>4</b>
ARTICOLO 1 .....	4
<i>Oggetto</i> .....	4
ARTICOLO 2 .....	4
<i>Istituzione della tariffa</i> .....	4
ARTICOLO 3 .....	4
<i>Presupposto della tariffa</i> .....	4
ARTICOLO 4 .....	4
<i>Composizione della tariffa</i> .....	4
ARTICOLO 5 .....	5
<i>Determinazione della tariffa</i> .....	5
ARTICOLO 6 .....	5
<i>Articolazione della tariffa</i> .....	5
ARTICOLO 7 .....	5
<i>Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa</i> .....	5
ARTICOLO 8 .....	6
<i>Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione</i> .....	6
ARTICOLO 9 .....	6
<i>Tariffe per particolari destinazione d'uso</i> .....	6
ARTICOLO 10 .....	7
<i>Riscossione della tariffa</i> .....	7
<b>CAPO II</b> .....	<b>8</b>
<b>METODO NORMALIZZATO PER LA DEFINIZIONE DELLA TARIFFA</b> .....	<b>8</b>
<b>TITOLO I <u>TARIFFA DI RIFERIMENTO</u></b> .....	<b>8</b>
ARTICOLO 11 .....	8
<i>Costi da ricoprire con la tariffa di riferimento</i> .....	8
ARTICOLO 12 .....	8
<i>Costi di gestione</i> .....	8
ARTICOLO 13 .....	9
<i>Costi comuni</i> .....	9
ARTICOLO 14 .....	9
<i>Costi d'uso del capitale</i> .....	9
<b><u>TITOLO II SUDDIVISIONE DELLA TARIFFA IN PARTE FISSA E IN</u></b> <b><u>PARTE VARIABILE</u></b> .....	<b>9</b>
ARTICOLO 15 .....	9
<i>Composizione della tariffa</i> .....	9
ARTICOLO 16 .....	9
<i>Parte fissa della tariffa</i> .....	9
ARTICOLO 17 .....	9
<i>Parte variabile della tariffa</i> .....	9
<b>TITOLO III <u>CALCOLO DELLA TARIFFA</u></b> .....	<b>10</b>
ARTICOLO 18 .....	10
<i>Calcolo della tariffa per le utenze domestiche</i> .....	10

ARTICOLO 19 .....	10
<i>Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.</i> .....	10
ARTICOLO 20 .....	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
<i>Esclusioni ed esenzioni dall'applicazione della tariffa</i> .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
ARTICOLO 21 .....	12
<i>Computo delle superfici tariffabili</i> .....	12
ARTICOLO 22 .....	12
<i>Piano finanziario</i> .....	12
ARTICOLO 23 .....	13
<i>Attivazione del servizio.</i> .....	13
<b>TITOLO IV DENUNCE – CONTROLLO .....</b>	<b>14</b>
ARTICOLO 24 .....	14
<i>Denunce</i> .....	14
ARTICOLO 25 .....	14
<i>Omessa, infedele ed incompleta denuncia.</i> .....	14
ARTICOLO 26 .....	15
<i>Rimborsi</i> .....	15
ARTICOLO 27 .....	15
<i>Tariffa giornaliera di smaltimento.</i> .....	15
ARTICOLO 28 .....	15
<i>Abolizione della Tassa rifiuti solidi urbani</i> .....	15
<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>17</b>
ARTICOLO 29 .....	17
<i>Fase transitoria</i> .....	17
ARTICOLO 30 .....	17
<i>Disposizioni finali</i> .....	17
<b>NOTE .....</b>	<b>18</b>
NOTE ALL' ART. 21 .....	18
<i>Piano Finanziario</i> .....	18
NOTE ALL' ART. 29 .....	18
<i>Disposizioni Transitorie</i> .....	18
<b>ALLEGATI AL REGOLAMENTO.....</b>	<b>19</b>
ALLEGATO N. 1 .....	20
<i>Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche</i> .....	20
ALLEGATO N. 2 .....	21
<i>Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche</i> .....	21
ALLEGATO N. 3 .....	22
<i>Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche</i> .....	22
ALLEGATO N. 4 .....	23
<i>Intervalli di produzione kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche</i> .....	23

## CAPO I

### **ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA**

#### *ARTICOLO 1*

##### ***OGGETTO***

Il presente Regolamento istituisce e disciplina l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, in conformità alle disposizioni normative contenute nell'art. 49 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

#### *ARTICOLO 2*

##### ***ISTITUZIONE DELLA TARIFFA***

I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dal Comune mediante l'istituzione di una tariffa.

#### *ARTICOLO 3*

##### ***PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA***

La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc....) locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale annuale a favore della Provincia di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504.

#### *ARTICOLO 4*

##### ***COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA***

La tariffa si compone di una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

## *ARTICOLO 5*

### ***DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA***

La tariffa è determinata dal Comune sulla base di una tariffa di riferimento, articolata per fasce di utenza e territoriali.

Per la determinazione della tariffa il Comune deve individuare il costo complessivo del servizio, anche in relazione al piano finanziario degli interventi e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio stesso e del tasso di inflazione programmato.

## *ARTICOLO 6*

### ***ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA***

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Il comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

## *ARTICOLO 7*

### ***SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL PAGAMENTO DELLA TARIFFA.***

La tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Sono escluse dalla tariffa le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Per le locazioni o concessioni, in caso di durata inferiore all'anno, la tariffa è dovuta dal proprietario o dal concedente, sul quale grava anche l'obbligo della comunicazione, con rivalsa del pagamento della tariffa sul locatario concessionario.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tariffa dovuta sia per i locali ed aree scoperte ad uso comune, sia per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali o le aree in uso esclusivo.

Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

In caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tariffa con utilizzazione inferiore all'anno obbligato al pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente.

Per le attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività. I locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

## ARTICOLO 8

### **INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**

La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 6.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Ai fini dell'applicazione della tariffa, le variazioni delle condizioni di assoggettabilità, diverse da quelle previste dal successivo articolo, producono i loro effetti:

- a. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tariffa, fermi restando i termini stabiliti dalla legge;
- b. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione della tariffa.

## ARTICOLO 9<sup>1</sup>

### **TARIFFE PER PARTICOLARI DESTINAZIONE D'USO**

Non sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a verde né quelle costituenti accessorio o pertinenza di locali assoggettabili a tariffa.

La tariffa unitaria è ridotta del 33 % nei seguenti casi:

- a) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o per altro uso limitato e discontinuo a condizione che l'utente risieda o abbia la dimora per più di 6 mesi nell'anno in località fuori del territorio comunale e dichiari espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- b) per gli utenti che abbiano in uso biotritrattori o strumenti simili atti ad ottenere una minore produzione di rifiuti *con successiva attività di compostaggio domestico*.

La tariffa unitaria è ridotta del 15% per gli utenti che attuino il recupero della frazione umida e del verde con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, tramite compostiera sia in materiale plastico sia tramite compostiere in rete metallica montate sul posto, in cassa o cumulo, in buca o letamaio.

Le compostiere non dovranno provocare la produzione di odori o miasmi fastidiosi per l'abitato e non dovranno essere collocate in adiacenza alle finestre delle abitazioni di terzi, ma il più lontano possibile dalle stesse.

Le riduzioni delle tariffe di cui ai casi sopra indicati saranno concesse su specifica

---

<sup>1</sup> Articolo così modificato dalla delibera di consiglio comunale n. 55 del 30.10.03.

richiesta da parte dei soggetti interessati, accompagnata da autocertificazione rilasciata su modello predisposto dal servizio tributi, attestante le condizioni che danno diritto alla riduzione della tariffa con dichiarazione esplicita del rispetto delle norme igienico-sanitarie soprariportate e con l'impegno di comunicare la cessazione della pratica del compostaggio.

La decorrenza della riduzione partirà dal 1° gennaio dell'anno successivo e con effetto anche per le annualità successive.

Le riduzioni previste non sono cumulabili fra loro e non potranno sommarsi con eventuali altre iniziative tendenti allo stesso fine attuate dal Comune.

#### *ARTICOLO 10*

#### ***RISCOSSIONE DELLA TARIFFA***

La riscossione della tariffa avviene di norma con emissione di bollette con cadenza quadrimestrale. In alternativa o ad integrazione la riscossione potrà avvenire con la procedura di iscrizione a Ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 29.9.1973 e successive modificazioni ed integrazioni avvalendosi di apposita convenzione con il concessionario provinciale.

Il comune attiverà forme agevolative per i mezzi di pagamento della tariffa che consentano l'utilizzo del servizio postale, bancario e del P.O.S.

## CAPO II

# METODO NORMALIZZATO PER LA DEFINIZIONE DELLA TARIFFA

## TITOLO I

### TARIFFA DI RIFERIMENTO

#### *ARTICOLO 11*

##### ***COSTI DA RICOPRIRE CON LA TARIFFA DI RIFERIMENTO***

La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte del Comune. Essa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La tariffa di riferimento è intesa come la tariffa da applicarsi in un certo anno, preso come riferimento, e viene calcolata sommando i seguenti due costi:

- costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti ai rifiuti solidi urbani dell'anno precedente a quello di riferimento;
- costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente a quello di riferimento.

Essi vanno incrementati proporzionalmente a:

- tasso di inflazione programmata per l'anno di riferimento;
- recupero di produttività per l'anno di riferimento.

Infine, vengono sommati i costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

Si ottiene in tal modo il totale delle entrate tariffarie per l'anno di riferimento.

#### *ARTICOLO 12*

##### ***COSTI DI GESTIONE***

I costi di gestione comprendono:

- i costi di spazzamento e di lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche;
- i costi di raccolta e di trasporto dei rifiuti raccolti in maniera indifferenziata e quelli di raccolta e di trasporto dei rifiuti raccolti in maniera differenziata, suddivisi per materiale raccolto e trasportato;
- i costi di trattamento presso gli impianti di recupero e i costi di smaltimento;
- altri costi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti raccolti in maniera indifferenziata.



*ARTICOLO 13*

***COSTI COMUNI***

I costi comuni comprendono:

- i costi amministrativi dell'accertamento e della riscossione;
- i costi relativi al personale, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare;
- i costi comuni diversi, **comprensivi di quelli del contenzioso**.

*ARTICOLO 14*

***COSTI D'USO DEL CAPITALE***

I costi d'uso del capitale comprendono:

- gli ammortamenti
- gli accantonamenti;
- le remunerazioni del capitale investito.

**TITOLO II**

**SUDDIVISIONE DELLA TARIFFA IN PARTE FISSA E IN PARTE VARIABILE**

*ARTICOLO 15*

***COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA***

La tariffa si compone di una parte fissa e di una parte variabile, che vengono sommate tra loro.

*ARTICOLO 16*

***PARTE FISSA DELLA TARIFFA***

La parte fissa della tariffa deve coprire i seguenti costi:

- costi di spazzamento e di lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche ;
- costi amministrativi dell'accertamento e della riscossione;
- costi generali di gestione;
- costi comuni diversi;
- altri costi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti raccolti in maniera indifferenziata;
- costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

*ARTICOLO 17*

***PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA***

La parte variabile della tariffa dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza e deve coprire i seguenti costi:

- costi di raccolta e di trasporto dei rifiuti raccolti in maniera indifferenziata
- costi di trattamento e di smaltimento dei rifiuti raccolti in maniera indifferenziata;

- costi di raccolta differenziata suddivisi per materiale;
- costi di trattamento e di riciclo dei materiali raccolti in maniera differenziata.

### **TITOLO III**

#### **CALCOLO DELLA TARIFFA**

##### *ARTICOLO 18*

##### ***CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE***

Stabilito, ai sensi dell'art. 6, l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata come prodotto della quota unitaria (£/mq) per la superficie dell'utenza (Mq) corretta in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, come da tabella ALLEGATO 1.

La parte variabile della tariffa viene determinata **dalla Giunta Comunale** ed è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg., prodotta da ciascuna utenza o, in mancanza di tali dati, dalla produzione media comunale pro capite. La quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento come da tabella ALLEGATO 2.

La quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche o a dichiarazione rilasciata da autorità competente riconosciuta dallo Stato italiano<sup>2</sup>. In assenza di tali risultanze il nucleo familiare si considera composto da quattro persone.

##### *ARTICOLO 19*

##### ***CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.***

Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato **dalla Giunta Comunale** nell'ambito degli intervalli indicati nella tabella ALLEGATO 3.

Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa verrà preso a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per Mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nella tabella ALLEGATO 4.

---

<sup>2</sup> Così aggiunto dalla delibera di Consiglio n. 9 del 18/02/02.

## ARTICOLO 20<sup>3</sup>

### **ESCLUSIONI ED ESENZIONI DALL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:

- i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza, escluse, in ogni caso, le eventuali utenze domestiche connesse alle abitazioni dei ministri di culto;
- le utenze connesse a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sostenga le relative spese di funzionamento, non sono comprese le scuole pubbliche di ogni ordine e grado e le private convenzionate con il Comune;<sup>4</sup>
- i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;
- le cantine e le soffitte delle abitazioni aventi altezza media inferiore a mt.1.50;
- gli utenti i cui nuclei familiari dichiarino come unico reddito, oltre l'eventuale casa di abitazione la sola pensione sociale
- le persone assistite in modo permanente dal Comune o altro Ente pubblico.

Le esenzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Non sono altresì soggetti alla tariffa:

- a. le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche le stesse risultino inutilizzate;
- b. i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;
- c. i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possano produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai punti a. b. c. comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti diversi dai solidi urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla tariffa:

- a. le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette

---

<sup>3</sup> Art. modificato con deliberazione consiliare n. 032 del 01.07.2002 nel testo « non sono comprese le scuole pubbliche di ogni ordine e grado e le private convenzionate con il Comune».

<sup>4</sup> Le scuole non sono più tenute al pagamento della tariffa in seguito al D.L. 31-12-2007, convertito dalla L. 31/2008: «A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali .... quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ....»

alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.

- b. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti diversi dai solidi urbani.
- c. Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché non risultino ubicati sul fondo agricolo.
- d. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze medicazione ed ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.
- e. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art. 7 del Decreto Legislativo 5.2.1997, n 22.

Gli utenti per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui alle precedenti lettere b. ed e. devono presentare al Comune la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti diversi dai solidi urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata

## *ARTICOLO 21*

### ***COMPUTO DELLE SUPERFICI TARIFFABILI***

La superficie tariffabile è misurata:

- a) per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità edilizia;
- b) per le aree esterne, sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.

La misurazione è arrotondata per eccesso o per difetto.

La misurazione è esclusivamente relativa a locali ed aree scoperte ove si producano, o possono prodursi, rifiuti assimilati di cui all'art. 7 del D.Lgs. 22/97.

Le superfici coperte sono computabili solo qualora abbiano una altezza pari o superiore a metri 2,20. Le superfici aventi altezza media inferiore a mt. 2,20 sono escluse dalla tariffa.

## *ARTICOLO 22*

### ***PIANO FINANZIARIO***

Ai fini della determinazione della tariffa il Comune approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

Il piano finanziario deve comprendere:

- I) il programma degli interventi necessari;
- II) il piano finanziario degli investimenti;

- III) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- IV) le risorse finanziarie necessarie;
- V) **relativamente alla fase transitoria il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.**

Il piano finanziario deve inoltre essere corredato da una relazione nella quale siano indicati:

- I. il modello gestionale ed organizzativo;
- II. i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- III. la ricognizione degli impianti stessi;
- IV. conferimento al piano dell'anno precedente l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa e l'articolazione tariffaria.

Il Comune provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione sopracitata.

I dati relativi alle componenti di costo della tariffa, vale a dire:

- ✓ le quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio
- ✓ i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestite da ciascuno.
- ✓ I costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa;
- ✓ I dati relativi alla raccolta differenziata.

Sono comunicati annualmente secondo le modalità previste dalla legge 25.01.1994, n. 70 riportata in allegato al presente Regolamento.

### *ARTICOLO 23*

#### **ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal Comune ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 5.2.1997 n. 22.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione di Giunta Comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.

## TITOLO IV

### DENUNCE – CONTROLLO

#### *ARTICOLO 24*

#### ***DENUNCE***

I soggetti di cui all'art. 7 devono presentare al Comune, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del Comune e la composizione del nucleo familiare o il tipo di attività esercitata.

La denuncia può essere redatta su appositi modelli predisposti dal gestore del servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione che influisca sull'applicazione e riscossione della tariffa in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

Nel caso di trasferimento all'interno del territorio comunale l'utente è tenuto a presentare, nelle forme e nei termini previsti al comma 1 del presente articolo, apposita comunicazione di variazione, con effetto anche per gli anni successivi.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Il Comune deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza degli utenti la denuncia di cui ai commi 1 e 2 va presentata al settore tributi contestualmente alla denuncia anagrafica.

#### *ARTICOLO 25*

#### ***OMESSA, INFEDELE ED INCOMPLETA DENUNCIA.***

In caso di riscontro di omessa, infedele od incompleta denuncia il Responsabile del Servizio o un suo delegato provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dagli articoli 50 e seguenti del decreto legislativo 5.2.1997, n. 22.

Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal Responsabile del Servizio o un suo delegato, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o delle leggi violate.

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio il Responsabile del Servizio, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:

- a) rivolgere agli utenti motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento da parte degli utenti a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di Polizia urbana affiancati dai dipendenti comunali deputati a compiere la rilevazione delle superfici tariffabili, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica,

- b) possono accedere agli immobili soggetti alla Tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici o della composizione del nucleo familiare;
- c) utilizzare atti legittimamente in possesso del Comune;
- d) richiedere a uffici pubblici o ad enti pubblici o ad enti pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

#### *ARTICOLO 26*

##### ***RIMBORSI***

Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza della tariffa corrisposta il gestore del servizio dispone il rimborso della tariffa su semplice istanza del contribuente da produrre entro i termini stabiliti dalla legge.

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura legale.

#### *ARTICOLO 27*

##### ***TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO***

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 25%.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone, in quanto istituito dal Responsabile del Servizio.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP/COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale.

In caso di uso di fatto la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori, alle sanzioni e accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.

Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore a 20.000 lire (Euro 10,33)

#### *ARTICOLO 28*

##### ***ABOLIZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI***

Dal 1° gennaio 2000 è abolita la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III° del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti

all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507b e successive modificazioni.



## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### *ARTICOLO 29*

#### ***FASE TRANSITORIA***

Il presente Regolamento è stato redatto considerando l'applicazione della tariffa a regime.

Ai sensi dell'art. 11 DPR 27.04.1999, n. 158, nel periodo transitorio di otto anni a decorrere dal 1.1.2000 verranno applicate le disposizioni riportate nelle note in allegato al presente Regolamento.

### *ARTICOLO 30*

#### ***DISPOSIZIONI FINALI***

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 5.2.1997, n. 22 e nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

# NOTE

## NOTE ALL'ART. 21

### **PIANO FINANZIARIO**

Relativamente alla fase transitoria, il piano deve comprendere il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

Sulla base del piano finanziario, il Responsabile del Servizio fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria.

Il Responsabile del Servizio provvede a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario, accompagnato dalla corrispondente relazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1999.

## NOTE ALL'ART. 29

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Gli otto anni previsti per il Responsabile del Servizio di Roveredo in Piano per il raggiungimento della copertura massima dei costi del servizio sono così suddivisi:

- **per i primi due anni (2000 e 2001)** il Responsabile del Servizio è esonerato dalla suddivisione della tariffa in parte fissa e in parte variabile, ripartendo così l'importo totale da coprire attraverso la tariffa tra utenze domestiche e non domestiche, sulla base del rapporto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 1999, ed articolando la tariffa stessa tra le singole categorie di utenza nei seguenti modi:
  - a) per le utenze domestiche la tariffa è determinata con riguardo, rispettivamente, al numero dei componenti il nucleo familiare per un'incidenza percentuale, da determinarsi da parte del **Responsabile del Servizio** e compresa tra il 20% e il 70%, e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, espressa in metri quadrati, per la rimanente misura percentuale;
  - b) per le utenze non domestiche la tariffa è determinata sulla base dei parametri relativi al coefficiente potenziale di produzione delle singole categorie di cui all'ALLEGATO 3, nonché in base alla superficie occupata o condotta espressa in metri quadrati; il rapporto tra i suddetti parametri è determinato da parte del **Responsabile del Servizio** nell'ambito degli stessi valori minimi e massimi del 20% e del 70%;
- **dal terzo a tutto il quinto anno di applicazione della tariffa (2002, 2003 e 2004)**, il Responsabile del Servizio suddivide i costi da coprire attraverso le entrate tariffarie determinando la parte fissa e la parte variabile della tariffa. I costi imputati alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche in modo da rispettare l'incidenza complessiva rilevabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 1999. La tariffa da attribuire alle singole utenze viene determinata secondo il metodo normalizzato previsto nel presente regolamento;
- **dal sesto anno di applicazione della tariffa (2005)**, il Responsabile del Servizio provvede a determinare ed articolare la tariffa dando integrale applicazione al metodo normalizzato descritto nel presente Regolamento.

## ALLEGATI AL REGOLAMENTO

*ALLEGATO N. 1*

***COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE***

Numero occupanti	1	2	3	4	5	6 e oltre
Coefficiente adattamento	0.84	0.98	1.08	1.16	1.24	1.30

ALLEGATO N. 2

**COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE  
UTENZE DOMESTICHE**

n. componenti nucleo fam.	Coefficiente di adattamento di produttività per n. di componenti		
	Minimo	Massimo	Medio
1	0.6	1.0	0.8
2	1.4	1.8	1.6
3	1.8	2.3	2.0
4	2.2	3.0	2.6
5	2.9	3.6	3.2
6 e oltre	3.4	4.1	3.7

ALLEGATO N. 3

**COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA ALLE UTENZE  
NON DOMESTICHE**

<b>Tipologia di attività</b>	<b>Minimo</b>	<b>Massimo</b>
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.32	0.51
Campeggi, distributori di carburanti	0.67	0.80
Stabilimenti balneari	0.38	0.63
Esposizioni, autosaloni	0.30	0.43
Alberghi con ristorante	1.07	1.33
Alberghi senza ristorante	0.80	0.91
Case di cura e riposo	0.95	1.00
Uffici, agenzie, studi professionali	1.00	1.13
Banche ed Istituti di credito	0.55	0.58
Negozi di abbigliamento e calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	0.87	1.11
Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze	1.07	1.52
Botteghe artigiane ( falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti, parrucchieri)	0.72	1.04
Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0.92	1.16
Attività industriali con capannoni di produzione	0.43	0.91
Attività artigianali di produzione di beni specifici	0.55	1.09
Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie	4.84	7.42
Bar, caffè, pasticcerie	3.64	6.28
Supermercati, panifici e pastifici, macellerie, salumerie, rivendite di formaggi e generi alimentari	1.76	2.38
Plurilicenze alimentari e/o miste	1.54	2.61
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6.06	10.44
Discoteche, night clubs	1.04	1.64

ALLEGATO N. 4

**INTERVALLI DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE  
VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>Tipologia di attività</b>	<b>Minimo</b>	<b>Massimo</b>
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2.60	4.20
Campeggi, distributori di carburanti	5.51	6.55
Stabilimenti balneari	3.11	5.20
Esposizioni, autosaloni	2.50	3.55
Alberghi con ristorante	8.79	10.93
Alberghi senza ristorante	6.55	7.49
Case di cura e riposo	7.82	8.19
Uffici, agenzie, studi professionali	8.21	9.30
Banche ed Istituti di credito	4.50	4.78
Negozi di abbigliamento e calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	7.11	9.12
Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze	8.80	12.45
Botteghe artigiane ( falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti, parrucchieri)	5.90	8.50
Carrozzerie, autofficine, elettrauto	7.55	9.48
Attività industriali con capannoni di produzione	3.50	7.50
Attività artigianali di produzione di beni specifici	4.50	8.92
Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie	39.67	60.88
Bar, caffè, pasticcerie	29.82	51.47
Supermercati, panifici e pastifici, macellerie, salumerie, rivendite di formaggi e generi alimentari	14.43	19.55
Plurilicenze alimentari e/o miste	12.59	21.41
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49.72	85.60
Discoteche, night clubs	8.56	13.45